

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 424**

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani  
fondamentali

21/04/2024 - 04:16

# Indice

1. DDL S. 424 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 424. ....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	9
1.3.1. Sedute .....	10
1.3.2. Resoconti sommari .....	11
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	12
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/03/2023 .....	13
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023 .....	21

## **1. DDL S. 424 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 424

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 424

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE**, **GIORGIS**, **PARRINI** e **ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di colmare un vuoto normativo del nostro Paese. Sin dal 1978, vari organi delle Nazioni Unite si sono occupati del tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Nel 1991 la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, dalla quale deriva il Consiglio dei diritti umani, oggi attivo a Ginevra, promosse a Parigi un importante Seminario internazionale nel quale vennero sviluppate le linee-guida tracciate nel 1978 e furono adottati i cosiddetti « principi di Parigi ». Tali principi costituiscono i criteri che debbono informare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, in termini sia strutturali che funzionali. Essi infatti sono ripresi e contenuti nella risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che recepisce anche le conclusioni della Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, tenuta a Vienna nel giugno 1993. La Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna ha ribadito il ruolo cruciale e costruttivo svolto dalle istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare attraverso la loro capacità di fornire consulenza alle autorità competenti, nonché per la riparazione delle violazioni dei suddetti diritti e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione in tale materia. La Conferenza ha incoraggiato la costituzione e il rafforzamento di tali istituzioni nazionali, nel rispetto del diritto di ogni Stato di scegliere la struttura politica che meglio risponde alle sue particolari necessità. Tali istituzioni sono state successivamente e concordemente individuate nell'ambito delle nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e dell'Unione europea, e si sono dimostrate strumenti importanti di sussidiarietà nell'attuazione dei diritti fondamentali, consentendo alle vittime di avere migliori possibilità di accedere a strumenti di protezione legale.

La creazione di un'istituzione indipendente per la tutela dei diritti umani con compiti ispettivi è quindi un impegno internazionale che l'Italia ha assunto in base alla citata risoluzione ONU n. 48/134 del 1993. L'Italia ha confermato l'impegno all'atto della sua candidatura, coronata da successo, a membro del Consiglio dei diritti umani di Ginevra del 2007 e del 2011, cui farà seguito la prossima candidatura nel 2019. L'Italia, inoltre, con la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (legge 9 novembre 2012, n. 195), si è impegnata a creare entro un anno i meccanismi nazionali indipendenti di controllo previsti all'articolo 17 del Protocollo. In questo contesto va ricordato che l'Italia nel 2015 è stata oggetto della verifica periodica concernente i diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, dalla quale sono scaturite 23 raccomandazioni, tutte accettate dall'Italia, raccomandazioni che esortavano il nostro Paese a procedere con l'istituzione di un organismo nazionale indipendente in applicazione della risoluzione ONU n. 48/134 del 1993. Tutto ciò rappresenta venticinque anni di impegno internazionale disatteso dall'Italia, a cui è adesso necessario porre rimedio.

La Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, così come configurata nel presente disegno di legge, è nominata dal Parlamento e soddisfa i principi di Parigi,

vale a dire: indipendenza e autonomia dal Governo, sia operativa sia finanziaria, pluralismo nella composizione, imparzialità e ampio mandato basato sugli *standard* universali dei diritti umani, un adeguato potere di indagine, una dotazione di risorse umane e finanziarie adeguate, una forte legittimità pubblica. Essa avrà il compito di promuovere e vigilare sul rispetto, in Italia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come individuati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana. Tra le funzioni principali della Commissione vanno quindi evidenziati: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; la valutazione di eventuali segnalazioni in materia di violazioni o di limitazioni dei diritti umani; la verifica del rispetto dei diritti dei detenuti, dei rifugiati e dei migranti; il riscontro sull'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia; la collaborazione con i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, nonché con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani; la possibilità di formulare al Governo e al Parlamento pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando ove necessario la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura e dell'insegnamento dei diritti umani.

Della sua attività la Commissione dà conto annualmente alle Camere attraverso un'apposita relazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali)*

1. È istituita, in conformità ai cosiddetti « principi di Parigi » adottati dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata « Commissione », con lo scopo di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario, oltre che dai trattati e dalle convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia.
2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, i dipendenti di pubbliche amministrazioni o coloro che ricoprono cariche politiche elettive non possono essere nominati componenti della Commissione.
3. La Commissione è un organo collegiale composto da un presidente e da quattro membri nominati, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tra persone di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, dotati di integrità ed elevata professionalità, nonché aventi comprovata competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, con un'esperienza pluriennale nel campo della promozione e protezione dei diritti umani, in Italia e all'estero, e nella gestione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato. Non possono essere nominati componenti della Commissione i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
4. I quattro membri della Commissione sono eletti, rispettivamente, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. L'elezione avviene successivamente all'espletamento di una procedura di esame delle candidature proposte secondo i principi del merito e della trasparenza, attraverso la valutazione dei *curriculum* e l'audizione pubblica dei candidati da parte delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente della Commissione è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Presidente e i quattro membri della Commissione durano in carica cinque anni non rinnovabili.

Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. Per tutta la durata dell'incarico, il Presidente e i quattro membri della Commissione non possono ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o di un movimento politico; qualora siano docenti universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, adottato ai sensi del citato comma 52-*bis*.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico o grave violazione dei doveri inerenti all'incarico. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico, nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato, compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo, e provvedono altresì alla nomina del nuovo membro ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Al membro così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

*(Compiti della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:

- a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni in materia di violazioni o di limitazioni dei diritti umani provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare in particolare il rispetto dei diritti dei detenuti, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari ove esistenti, nelle more della loro soppressione, o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;
- b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
- c) collaborare con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, all'occorrenza avvalendosi del ruolo specifico di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;
- d) formulare al Governo e al Parlamento, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della



Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

e) promuovere, anche all'interno delle scuole, la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;

f) favorire il dialogo con la società civile e sensibilizzare i cittadini sulla materia dei diritti fondamentali, attraverso campagne e iniziative pubbliche;

g) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta, comprensiva del bilancio.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari rispondono alla richiesta di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

*(Struttura e personale)*

1. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, di personale di ruolo.

2. Al fine di consentire l'avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di nomina dei membri della Commissione, in sede di prima applicazione dell'articolo 1, comma 4, di un contingente di personale amministrativo e tecnico selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo. Al suddetto personale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni relative alla struttura, al funzionamento e all'organizzazione interna della Commissione medesima, alla predisposizione del bilancio e del rendiconto, nonché alle procedure e alle modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1. Le successive modifiche alle disposizioni di cui al primo periodo sono adottate con delibera della Commissione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 5.

2. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con le risorse stanziati a tale scopo dall'articolo 5.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

**38ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.  
La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **TERNULLO** (FI-BP-PPE) illustra le parti di interesse del decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che la proposta di parere è molto articolata e quindi chiede di rinviarne la votazione per un approfondimento.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare la votazione alla seduta già convocata per le ore 8,30 di giovedì 9 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani**

**(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 303, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 424, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 14 febbraio.

Il relatore **DELLA PORTA** (FdI) riferisce sulla proposta di legge n.424, a prima firma della senatrice Valente, recante la proposta di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali.

Il disegno di legge suddetto si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nei cosiddetti «principi di Parigi», adottati dalla risoluzione dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, i criteri a cui l'Italia è tenuta a conformarsi in materia di diritti fondamentali della persona, come riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario e dai trattati.

I successivi commi precisano le modalità di composizione della Commissione, qualificata come un organo collegiale dotato di indipendenza di giudizio e di piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. In particolare, il comma 2 attiene alla nomina di un presidente e di quattro membri, selezionati tra soggetti che vantino una comprovata esperienza pluriennale in tema di diritti umani, oltre che un'altissima levatura morale, con l'espressa previsione di escludere, invece, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i titolari di cariche politiche elettive, nonché i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al precipuo scopo di preservare l'integrità e la trasparenza dell'organismo.

Il comma 4 contempla la procedura di reclutamento dei componenti: si propone che i quattro membri siano eletti rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in seguito alla valutazione dei curriculum dei candidati e all'audizione pubblica degli stessi. Il presidente della Commissione, invece, è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Si propone, altresì, che la prima nomina dei componenti della Commissione abbia luogo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata dell'incarico del Presidente e dei quattro membri è pari a cinque anni non rinnovabili. Si prevede, per tutta la durata dell'incarico, il regime di incompatibilità rispetto ad altre cariche elettive, incarichi di governo o altri uffici pubblici. Qualora si tratti di professori universitari di ruolo, se ne dispone la collocazione in aspettativa senza assegni.

Ai sensi del comma 7, viene riconosciuta ai componenti della Commissione un'indennità di funzione, determinata ai sensi della legge n. 244 del 2007 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 2010.

L'articolo 2 reca l'elenco dei compiti conferiti alla Commissione, quali: il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e la valutazione delle segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti, in particolare dei soggetti detenuti e dei richiedenti asilo. A tal fine, si autorizza la Commissione a prendere visione, previo consenso dell'interessato, del fascicolo processuale delle persone detenute, nonché ad accedere alle strutture ospitanti i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, come istituti penitenziari ed ospedali psichiatrici, ovvero alle comunità e ai centri di accoglienza per i rifugiati ivi trattenuti.

Tra gli altri compiti, si segnalano: il potere - previsto dalla lettera d) - di formulare pareri, raccomandazioni e proposte, destinati al Governo e al Parlamento, con riferimento a provvedimenti legislativi o regolamentari sulle questioni inerenti ai diritti umani, nonché quello di sollecitare la ratifica di accordi internazionali in materia, tenendo conto altresì degli adempimenti governativi necessari a ottemperare alle pronunce emesse dalla Corte EDU nei confronti dello Stato italiano. Le lettere e) ed f) favoriscono, invece, l'attività di sensibilizzazione sulla materia dei diritti fondamentali, sia dei cittadini con campagne pubbliche, sia degli studenti all'interno delle scuole. La Commissione è onerata, in base alla lettera g), di trasmettere una relazione annuale alle Camere, comprensiva del proprio bilancio.

L'articolo 3 dispone in ordine alla struttura interna della Commissione, demandata dal comma 3 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Quanto all'espletamento delle attività iniziali, l'organismo in parola è autorizzato ad avvalersi, per un periodo non superiore a dodici mesi, del personale tecnico e amministrativo selezionato fra i dipendenti della pubblica amministrazione, collocato in posizione di fuori ruolo. Ferma restando l'equiparazione, a ogni effetto di legge, del servizio prestato presso la Commissione a quello prestato nell'amministrazione di provenienza, il personale fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

Ai sensi del comma 4, il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei conti.



Gli articoli 4 e 5 dispongono in ordine alle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.735.150 a partire dall'anno 2023, demandando l'individuazione delle modalità di utilizzo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In conclusione, nel rilevare che non sembra riscontrarsi una completa affinità di materia con il disegno di legge n. 303, si rimette alla Commissione per la valutazione sulla possibile congiunzione dei due provvedimenti.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) obietta che il testo a sua prima firma e il disegno di legge n. [303](#) perseguono il comune obiettivo della promozione e tutela dei diritti umani, differenziandosi solo per lo strumento individuato. Infatti, il disegno di legge n. 303 assegna tali compiti al Garante della *privacy*, mentre il disegno di legge n. 424 istituisce un'apposita Commissione nazionale. Sottolinea che, se sarà prescelta la soluzione proposta dal disegno di legge n. 303, il provvedimento a sua prima firma sarà eventualmente assorbito. In caso di mancata congiunzione, invece, si determinerebbe un' inopportuna sovrapposizione tra i due provvedimenti, che seguirebbero ciascuno un proprio *iter*.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che, in effetti, i due provvedimenti sono affini quanto all'oggetto, poiché riconoscono la necessità di disciplinare la tutela dei diritti umani. Quindi, sarebbe opportuno esaminarli congiuntamente. È anche vero che sull'argomento vi sono differenti orientamenti riguardo alle modalità per conseguire l'obiettivo, ma appunto su questo tema potrà svolgersi un approfondito dibattito.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO concorda sull' opportunità di esaminare congiuntamente i due disegni di legge. La Commissione potrà eventualmente convergere su un testo unificato o, in mancanza di un'intesa, adottare un testo base da modificare successivamente nella fase emendativa. All'esito del dibattito, il relatore aderisce alla proposta del Presidente e propone di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è ancora in attesa di assegnazione il disegno di legge n. [505](#) ("Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani"), a prima firma della senatrice Dolores Bevilacqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

*IN SEDE REFERENTE*

[\(57\) ASTORRE e altri.](#) - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\) SILVESTRONI e altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(367\) ROMEO e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\) Licia RONZULLI e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\) Valeria VALENTE e MIRABELLI.](#) - *Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\) PARRINI.](#) - *Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\) Mariastella GELMINI e altri.](#) - *Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\) Alessandra MAIORINO e altri.](#) - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 57, 203, 367, 417, 443 e 459, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 490 e 556, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. [490](#), a prima firma della senatrice Gelmini, che interviene sulla legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta "legge Delrio"), modificando la disciplina vigente in tema di elezione degli organi rappresentativi delle province e dei sindaci metropolitani.

Esso consta di due articoli.

L'articolo 1, intervenendo sulla legge Delrio, integra l'elenco degli organi della Città metropolitana, aggiungendo al sindaco metropolitano, al consiglio metropolitano e alla conferenza metropolitana, anche la giunta metropolitana.

Allo scopo, vengono infatti inseriti i commi *8-bis*, *8-ter* e *8-quater*: il primo reca la composizione della giunta metropolitana che, in base alla lettera c) del comma 1 della presente proposta, include il sindaco metropolitano ed un numero massimo di tre o quattro assessori, a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore a un milione di abitanti, tra cui uno con la carica di vicesindaco.

Il comma *8-ter* precisa che, nel caso in cui un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, questi cessa dalla carica di consigliere e, in suo luogo, subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

In base alla lettera d) del medesimo comma 1, invece, si interviene sulle modalità di votazione, di cui al comma 35 della legge n. 56 del 2014, conferendo all'elettore la facoltà di indicare una o due preferenze: nel secondo caso, si richiede che le due preferenze siano rivolte a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La lettera g) interviene sul comma 51 e statuisce in ordine al potere di scioglimento del consiglio provinciale, da disporsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, qualora il consiglio provinciale compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ovvero qualora non approvi il bilancio nei termini, come sancito dalle lettere a) e c) dell'articolo 141, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Analogamente, modificando il comma 54 della legge Delrio, la lettera h) introduce, tra gli organi delle province, la giunta provinciale, composta da un presidente della provincia e due o tre assessori - di cui un vicepresidente - a seconda che la popolazione sia inferiore o superiore ad un milione di abitanti.

Tra le altre misure, si prevede l'innalzamento da quattro a cinque anni della durata del mandato del presidente della Provincia e si sopprime la condizione ostativa - prevista dall'articolo 60 della legge n. 56 del 2014 - alla candidatura a presidente della Provincia per i sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Intervenendo sull'articolo 69 della stessa legge, si dispone inoltre che le elezioni del presidente della Provincia e del consiglio provinciale avvengano nello stesso giorno. In base alla lettera s), ogni candidatura alla carica di presidente della Provincia deve essere collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale; le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza dei Comuni del territorio e comporsi di un numero pari di candidati uomini e donne, in ordine alternato. Ogni elettore può esprimere un unico voto su una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi del consiglio provinciale, viene stabilita una soglia di sbarramento al tre per cento. Il sessanta per cento dei seggi viene attribuito alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, mentre i restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti.

Nel procedere al riparto dei seggi, l'ufficio elettorale è autorizzato a proclamare eletto, nel caso di parità della cifra individuale, il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista.

Inoltre, intervenendo sulle competenze spettanti alle Province, quali "enti con funzioni di area vasta", ai sensi del comma 85 della legge Delrio, vengono introdotte le funzioni di centrale unica di

committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e di procedure selettive. L'articolo 2 del presente disegno di legge reca disposizioni di coordinamento: stabilisce, infatti, che la scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge venga prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti delle rispettive Province, demandando, quindi, l'attuazione della legge in parola all'elezione del nuovo presidente della Provincia.

Il comma 3 dell'articolo 2 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle risorse, sia finanziarie che umane, connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province. Al medesimo decreto è demandata la determinazione delle funzioni amministrative delle Province in materie di competenza statale.

Il comma 5 dispone, infine, l'adeguamento della legislazione statale e regionale alle disposizioni della presente proposta di legge, da effettuarsi entro un anno dalla data di entrare in vigore, in conformità agli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Riferisce quindi sul disegno di legge n. [556](#), a prima firma della senatrice Maiorino, avente ad oggetto alcune modifiche della disciplina elettorale e del funzionamento delle province e delle città metropolitane, prevista dalla legge n. 56 del 2014.

Esso si compone di tre articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 della legge Delrio, integrando l'elenco degli organi della città metropolitana, con la giunta metropolitana, di cui si specificano le funzioni. La lettera c) modifica il comma 19, sostituendo la vecchia disciplina di nomina del sindaco metropolitano, recante il conferimento di diritto dell'incarico al sindaco del comune capoluogo, con l'estensione delle modalità di elezione previste ai commi 58, 60 e seguenti dello stesso articolo. Viene confermata la durata quinquennale del mandato del sindaco metropolitano e si dispone altresì che quest'ultimo, sentita la giunta metropolitana, presenti le linee programmatiche del proprio mandato al consiglio metropolitano.

La lettera d), modificando parzialmente il comma 21, da un lato conferma la durata quinquennale del mandato dei consiglieri metropolitani, dall'altro precisa che il rinnovo abbia luogo in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano.

Analogamente, la lettera f) conferma il primo periodo del comma 24, nella parte in cui dispone che gli incarichi di consigliere metropolitano, assessore metropolitano e componente della conferenza metropolitana siano esercitati a titolo gratuito. Al contempo, si aggiunge, però, che l'indennità spettante al sindaco metropolitano sia determinata ai sensi del comma 59 della stessa legge Delrio.

La lettera g) aggiunge il comma 39-bis, recante la composizione della giunta metropolitana, con un minimo di tre e un massimo di sei assessori, nominati dal sindaco metropolitano e scelti tra i sindaci dei Comuni della città metropolitana. L'ultimo periodo del comma 39-bis autorizza altresì il sindaco metropolitano a revocare uno o più assessori, dandone comunicazione motivata al consiglio.

La lettera h) modifica il comma 40, disponendo che il vice sindaco venga scelto non già tra i consiglieri metropolitani, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera i), modificando il comma 44, propone che la durata del piano strategico, presentato dal sindaco e aggiornato annualmente sia quinquennale invece che triennale. Per altro verso, il numero 3) della medesima lettera i) aggiunge nuove funzioni in capo alla città metropolitana, quali: la gestione e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale, le politiche per l'impiego (fatte salve le competenze regionali in materia), la funzione di stazione unica appaltante, l'assistenza agli enti locali per la progettazione europea e le rilevazioni statistiche, la gestione di concorsi per le amministrazioni locali.

L'articolo 2 reca analoghe modifiche riferite alle Province. In particolare, viene inserita la giunta provinciale tra gli organi delle Province previsti dal comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

La lettera c) aggiunge il comma 65-bis, in base al quale il presidente della Provincia nomina la giunta provinciale, composta da massimo quattro assessori scelti tra i sindaci dei Comuni della Provincia, revocabili dallo stesso presidente, dandone motivata comunicazione al consiglio.

La lettera d) dispone che il vice presidente della Provincia venga scelto non più tra i consiglieri provinciali, bensì tra i componenti della giunta.

La lettera f) propone di inserire, all'interno del comma 85, l'adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, quale atto di indirizzo per l'ente. Anche in tal caso, vengono integrate le funzioni spettanti alle Province con le seguenti: la gestione di servizi per il lavoro (salve le competenze regionali in materia), la predisposizione di documenti di gara e monitoraggio di contratti di servizio, nonché l'assistenza tecnico-amministrativa propedeutica all'accesso ai fondi strutturali europei.

L'articolo 3 contiene una delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la determinazione del fabbisogno finanziario delle Province e delle Città metropolitane.

Si indicano, come principi e criteri direttivi, che il Governo quantifichi i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali e ne garantisca la copertura e che definisca forme e modalità di autonomia finanziaria delle Province e delle Città metropolitane, in ossequio all'articolo 119, comma 1, della Costituzione.

Si richiede, inoltre, che i decreti legislativi vengano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie e che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Considerata l'omogeneità di contenuto, propone la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 490 e 556 con gli altri disegni di legge in titolo, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione**  
**(549) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di disciplina dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti, dell'attività politica, delle campagne elettorali, delle forme di contribuzione e della trasparenza dei bilanci e dei rendiconti**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 207, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 549, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **DE PRIAMO (FdI)** riferisce sul disegno di legge n. **549**, a sua prima firma, che consta di tre articoli.

L'articolo 1 evidenzia la finalità di promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, conformemente allo spirito dell'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 2 qualifica i partiti politici come libere associazioni, volte ad assicurare il rispetto dei principi costituzionali e della democrazia interna.

Il comma 3 delinea, pertanto, i requisiti a cui gli statuti devono uniformarsi, quali: i principi ispiratori e l'individuazione degli organi di garanzia rappresentativi ed esecutivi del partito, competenti anche ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti; la previsione delle procedure democratiche per l'approvazione degli atti, nonché di procedimenti aggravati per la revisione dello statuto, del simbolo ovvero della denominazione del partito; le modalità di elezione, le ipotesi di incompatibilità e la durata degli incarichi degli organi dirigenti; i diritti e doveri degli aderenti al partito, con l'individuazione, altresì, di un codice etico; la trasparenza nella gestione economico-finanziaria e l'espressa previsione di non perseguire scopi lucrativi.

Il comma 4 attiene all'onere di pubblicare sul sito istituzionale del partito l'atto costitutivo e lo statuto, in ossequio al principio di trasparenza.

L'articolo 3 contempla la delega in favore del Governo, affinché adotti, entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti politici e dell'attività politica, nonché il riordino delle disposizioni legislative esistenti in materia di campagne elettorali e delle forme di contribuzione e trasparenza dei bilanci e dei rendiconti, come indicato in titolo.

Il comma 2 sancisce, altresì, i principi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi, si riportano: la puntuale individuazione delle norme vigenti; la ricognizione delle norme abrogate, anche solo implicitamente; il coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di garantire un'applicazione coerente, razionale e sistematica; l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Sempre con riguardo all'iter della delega, il comma 3 dispone in ordine alla trasmissione alle Camere, da parte del Governo, dello schema del decreto legislativo, affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia si pronuncino, con propri pareri, nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il Governo non intenda conformarsi a detti pareri, il testo è nuovamente trasmesso alle Camere corredato di giustificazione motivata, affinché le stesse si pronuncino nuovamente entro dieci giorni. Trascorso tale termine, il Governo è comunque autorizzato ad adottare il decreto in via definitiva.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta del provvedimento con il disegno di legge n. 207, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato assegnato alla Commissione anche il disegno di legge n. [333](#) ("Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive"), a firma del senatore Parrini, su cui è ancora in corso una riflessione per valutare la opportunità di esaminarlo congiuntamente agli altri disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 8 marzo, non avrà luogo. Resta confermata la seduta prevista alle ore 14.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

### ***SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che esso reca una pluralità di disposizioni di vario contenuto, accomunate dal perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonché al PNC;
  - b) semplificare e accelerare le procedure strumentali all'attuazione del PNRR, anche attraverso misure di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
  - c) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
  - d) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno del piano strategico della Politica agricola comune (PAC), anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;
  - e) rafforzare l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, in un'ottica di integrazione con il PNRR;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 4, lettera b), numero 1.1), che riformula la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che, in base alla nuova riformulazione, l'avvenuta soppressione del Tavolo permanente sembra rendere superfluo il ruolo di intermediazione della Segreteria tecnica in sede di trasmissione della relazione periodica ivi prevista. Si valuti, pertanto, l'opportunità di eliminare, dalla menzionata lettera g), la parola «rispettivamente» e il successivo

- inciso «e della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente decreto»;
- all'articolo 8, comma 13 - che consente, fino al 31 dicembre 2026 e in deroga alla normativa vigente, il conferimento da parte di organi costituzionali, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico -, si valuti l'opportunità di chiarire se siano escluse dall'ambito della deroga le nomine per la cui procedura non sia interessato l'intero organo governativo, ma solo alcuni componenti di esso, o per le quali la normativa di riferimento prescriva il parere delle competenti Commissioni parlamentari, senza la qualificazione specifica di "parere favorevole";
  - all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), valuti la Commissione di merito l'individuazione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA e alla definizione delle misure finalizzate ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali;
  - all'articolo 18, comma 4, là dove sono prorogati di 24 mesi i termini di validità dei titoli abilitativi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, si valuti l'opportunità di precisare che questa disposizione si applica a condizione che i vari termini non siano ancora scaduti;
  - all'articolo 20, recante disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, si valuti l'opportunità di riformulare le modifiche introdotte dai commi da 2 a 5 in forma di novella o di sostituzione del testo;
  - all'articolo 22, si valuti di integrare la rubrica con il riferimento alle assunzioni straordinarie del personale del Corpo dei vigili del fuoco, disciplinate dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo;
  - all'articolo 23, si valuti l'opportunità di indicare quali siano gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche interessati dalla disposizione;
  - in merito all'articolo 34, commi 1 e 2, sugli acquisti di immobili da parte degli enti previdenziali, valuti la Commissione di merito di chiarire se le norme in esame si riferiscano solo agli enti previdenziali pubblici (conformemente ai riferimenti della lettera *b*)), considerato che il piano triennale degli investimenti immobiliari di cui alla lettera *a*) rappresenta un istituto relativo anche agli enti previdenziali di diritto privato. Altresì, si valuti di chiarire se la novella di cui alla lettera *b*) riguardi esclusivamente i contratti di acquisto stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto in esame;
  - con riferimento all'articolo 55, istitutivo dell'Agenzia italiana per la gioventù, valuti la Commissione di merito di specificare, al comma 2, se la previsione, in base alla quale resta ferma l'applicazione al personale trasferito all'Agenzia del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area e del Comparto Funzioni centrali, sezione Ministeri, sarà estesa anche al personale reclutato in futuro dall'Agenzia stessa;
  - in relazione al comma 4 dell'articolo 55, si valuti l'opportunità, anche in relazione a eventuali contenziosi, di una valutazione dell'inquadramento del dirigente coordinatore della nuova Agenzia;
  - con riguardo al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 55, valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica volta ad evitare l'insussistenza del collegio dei revisori dei conti nel periodo intercorrente tra l'emanazione dello statuto e la nomina del nuovo collegio;
  - in merito all'articolo 55, comma 5, si valuti di specificare l'esigenza di un previo esame da parte del Consiglio dei ministri della proposta di statuto dell'Agenzia - in analogia alle norme generali in materia di regolamenti da emanare con DPR - chiarendo altresì la natura regolamentare del decreto;
  - si rappresenta l'opportunità, ai commi 4 e 5 dell'articolo 55, laddove richiamano la sola Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di fare riferimento anche al Presidente del Consiglio dei ministri, come correttamente riportato dal comma 3;
  - relativamente al comma 6 dell'articolo 55, in base al quale l'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si valuti l'opportunità di richiamare l'articolo 43 del testo unico ivi citato (concernente il patrocinio degli enti pubblici), anziché l'articolo 1 (relativo al patrocinio delle amministrazioni statali).

# 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 40 (pom.) del 14/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 14 MARZO 2023

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare l'esame del disegno di legge n. 591 (Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare) domani, mercoledì 15 marzo, alle ore 13,30.

Si è stabilito altresì di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando per le ore 20 di domani il termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione. Le audizioni si dovrebbero tenere martedì 21 marzo, dalle ore 9 alle ore 11,30 e al termine della seduta dell'Assemblea.

Infine, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, per le ore 17 di lunedì 27 marzo.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 4)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio )

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) informa che la proposta di nomina in oggetto è esaminata ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, come modificato dall'articolo 5 della legge n. 196 del 2009. In base alla richiamata disposizione, il presidente dell'ISTAT, scelto tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, con esperienza internazionale, è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la precisione, la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione dello scorso 9 marzo, ha avviato, ai sensi del suddetto articolo 3 della legge n. 400, la procedura per la conferma a Presidente dell'ISTAT del professor Gian Carlo Blangiardo, il quale ha ricoperto tale incarico per il quadriennio 5 febbraio 2019 - 4 febbraio 2023 ed è al momento in proroga.

Al riguardo ricorda che l'attività istituzionale dell'Istituto è di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della nazione, per la corretta valutazione di molteplici aspetti che vanno da quelli demografici, a quelli economico-finanziari, a quelli sociali.

Ritiene che assicurare la continuità amministrativa dell'ente deve essere prioritario per il Governo e per il Parlamento, oggi chiamato ad esprimere il parere sulla proposta governativa.

L'Istituto Nazionale di Statistica assolve altresì a funzioni di supporto al Governo e, attraverso le sue rilevazioni, ne indirizza l'operato.

In questi anni, la figura del professore Blangiardo si è distinta per essere garanzia di istituzionalità, correttezza nei rapporti con il Governo e con il Parlamento e di efficacia sotto il profilo professionale. Non possiamo dimenticare che anche l'ISTAT ha attraversato il tumultuoso biennio della pandemia e, proprio in quelle circostanze, ha fornito, attraverso le sue rilevazioni scientifiche puntuali e precise, strumenti utili al contenimento del contagio. Il presidente Blangiardo, in carica dal 2019, è autore di oltre 250 pubblicazioni e la sua attività in seno all'Istituto si è rivelata importante e di sicuro spessore. Alla luce della valutazione del *curriculum* del professor Blangiardo e dell'attività svolta nel corso del quadriennio appena trascorso, propone l'espressione di un parere favorevole alla richiesta di conferma avanzata dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento e dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento possono procedere - anche in seduta congiunta - all'audizione del candidato proposto dal Governo. Prospetta pertanto l'opportunità di convocare in audizione il professor Blangiardo, eventualmente in seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, in una data da individuare la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani**

**(424) Valeria VALENTE e altri. - Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali**

**(505) Dolores BEVILACQUA e altri. - Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani**

(Seguito della discussione congiunta. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 505 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 7 marzo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 505, a prima firma della senatrice Bevilacqua, recante la proposta di conferire al Garante per la protezione dei dati personali l'ulteriore titolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 rinviene nella promozione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia lo scopo dell'integrazione delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali, già istituito nel 1996 e disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, il presente disegno di legge persegue l'esigenza di adeguare la normativa nazionale alla risoluzione n. 48/134, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, quale atto internazionale ratificato dall'Italia. Per effetto di tale modifica, il comma 2 dell'articolo 1 propone la rettifica della denominazione dell'autorità indipendente in questione in "Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani".

Il comma 3, pertanto, dispone in ordine alle conseguenziali modifiche dell'organizzazione interna del Garante, disciplinata dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, la lettera



a) del comma 3 integra i criteri di selezione dei quattro componenti del collegio, disponendo che almeno due vengano individuati tra candidati in possesso di una competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani, nonché che, nell'ambito delle nomine, si tenga conto dell'equilibrio di genere, delle diversità di natura [etnica, del rispetto delle diversità e dei gruppi vulnerabili](#).

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che i nuovi criteri selettivi individuati al precedente comma trovino attuazione a decorrere dal primo rinnovo del collegio del Garante successivo all'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 2 specifica i compiti da deferire al Garante dei dati personali, in qualità di organismo nazionale per la protezione dei diritti umani. Tra le varie mansioni, contemplate dalla lettera a) alla l), ricorda: la vigilanza sul rispetto delle norme di diritto interno, internazionale e dell'Unione europea concernenti i diritti umani per tutti i casi ricadenti nell'alveo della giurisdizione italiana; la divulgazione educativa e informativa - anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche - della cultura dei diritti umani; l'adozione di azioni di sensibilizzazione sia di politica interna che estera sul tema in parola.

In particolare, nell'ambito dei nuovi poteri che si propone di conferire al Garante, la lettera c) attiene alla formulazione di pareri non vincolanti, raccomandazioni e segnalazioni rivolte al Governo, al Parlamento e alle altre pubbliche amministrazioni, mentre le lettere e) ed i) dispongono in ordine ai poteri di assistenza e controllo rivolti sia alle pubbliche amministrazioni, sia alle varie professioni, che intendano adeguare e aggiornare i programmi di formazione del personale ovvero i codici di deontologia al tema dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Al Garante sono assegnati altresì poteri di accertamento e denuncia rispetto a potenziali segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani.

In merito alla rendicontazione delle attività svolte, la lettera g) dispone la redazione di un bollettino che, con cadenza semestrale, oltre ad essere pubblicato nel sito istituzionale, venga inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e ai Ministri competenti, mentre, ai sensi della lettera l), il Garante ha altresì l'onere di trasmettere una relazione con cadenza annuale ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 attribuiscono al Garante la possibilità di richiedere alle pubbliche amministrazioni, a enti pubblici o ad altre strutture, l'accesso a verbali, atti od altri documenti connessi a presunte violazioni di diritti umani, nonché a banche dati o archivi di loro competenza, con l'impegno in capo ai destinatari di evadere le richieste entro il termine tassativo di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 166 del codice sulla protezione dei dati personali.

Ancora, l'articolo 4 promuove la collaborazione con gli altri organismi già operanti sul tema della tutela dei diritti umani, sia italiani (quali l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), sia internazionali, affinché le azioni di contrasto alle violazioni dei diritti umani siano ispirate alla sinergia e al principio di leale collaborazione.

L'articolo 4 modifica la composizione dell'Ufficio del Garante e dell'organico del personale dipendente, di cui all'articolo 156 del codice del 2003, prevedendo, al comma 1, l'integrazione di ulteriori ottanta unità, da reclutarsi per metà tramite pubblico concorso, per metà in virtù della collocazione fuori ruolo del personale di posizione analoga, proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il limite del ruolo organico del personale dipendente è incrementato da duecento a duecentottanta unità.

L'articolo 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria.

Considerata l'affinità di materia, propone la trattazione congiunta di tale provvedimento con i disegni di legge nn. 303 e 424, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(292) PARRINI. - Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre**

**(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate**

**(392) Stefania PUCCIARELLI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sull'esito della riunione del Comitato ristretto del 2 marzo, nella quale è emersa la necessità di acquisire elementi informativi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sugli eventuali oneri derivanti dalla istituzione di una giornata festiva, in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, con relativa compensazione dei benefici che ne deriverebbero per alcuni settori economici, in particolari quelli legati alla ristorazione e al turismo.

Il **PRESIDENTE** si riserva di formalizzare la richiesta in questione al Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane**

**(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani**

**(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**

**(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province**

**(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana**

**(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali**

**(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani**

**(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice **PIROVANO** (LSP-PSd'Az) riferisce sugli esiti delle riunioni del Comitato ristretto del 2 e 9 marzo, nel corso delle quali, in uno spirito di collaborazione costruttiva, si è iniziato a delineare l'elenco delle tematiche da approfondire, come il conferimento delle funzioni alle Province, i relativi finanziamenti e il trasferimento dei dipendenti.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea che la questione del trasferimento dei dipendenti dalle Province alle Regioni o alle Unioni di Comuni è particolarmente complessa, anche per la differenza dei contratti di lavoro.

Il sottosegretario Wanda FERRO conferma che ci sono alcune criticità da superare. In particolare, sul tema dei dipendenti, sono stati interpellati il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica.

Occorre poi approfondire la questione della disciplina elettorale, soprattutto qualora si intenda rinunciare al ballottaggio, nel caso che un candidato ottenga il 40 per cento dei consensi al primo turno, nonché valutare l'introduzione di una norma transitoria per riallineare lo svolgimento delle elezioni in tutte le Province. Assicura, inoltre, che l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno potrà fornire dati anche sugli effetti di un disallineamento nello svolgimento delle elezioni.

In ogni caso, auspica che si proceda con ponderazione, in modo da predisporre una riforma funzionale e duratura nel tempo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) sottolinea che il Comitato ristretto ha affrontato anche ulteriori argomenti non ricompresi nelle materie da inserire nella delega al Governo, proprio per elaborare una riforma organica.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime l'auspicio che, nel portare avanti il proprio progetto di redistribuzione di funzioni e risorse a tutti i livelli istituzionali, cioè Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, il Governo adotti una visione d'insieme, attraverso un intervento sistematico e coerente.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che un altro aspetto da valutare con attenzione è il rischio di una sovrapposizione di competenze e bacino elettorale tra Città metropolitane e Province, per cui occorrerà definire con precisione le competenze di entrambe.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che è prevista un'ulteriore riunione del Comitato ristretto domani, alle ore 9,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 15 marzo, è posticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.